



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/10 DEL 26.6.2012

Oggetto: **Organi di controllo e organi di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione. Atto di indirizzo. Integrazione della Delib.G.R. n. 27/45 del 19.6.2012.**

Il Presidente richiama i contenuti della recente deliberazione n. 27/45 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 19 giugno 2012, avente ad oggetto gli organi di controllo e revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione, con la finalità di contribuire agli obiettivi di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, definiti, oltre che dal legislatore nazionale, anche, da ultimo, nella recente manovra finanziaria approvata con la legge regionale del 15 marzo 2012.

In proposito, il Presidente ricorda che con la predetta deliberazione la Giunta ha, tra l'altro, disposto che i compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo degli enti e organismi di cui sopra siano determinati in relazione ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali, ove applicabili, posto che tale riferimento consentirebbe di determinare gli stessi in modo uniforme e di ancorarli ad un parametro oggettivo che tenga conto, non solo della specifica professionalità richiesta in relazione alla complessità dell'ente o società controllata, ma anche delle esigenze di riduzione dei costi e di contenimento della spesa pubblica.

Tuttavia, il Presidente evidenzia che con D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, sono state adottate dal legislatore statale - titolare di potestà esclusiva sulla materia - disposizioni sulle professioni regolamentate e che, in particolare, con l'art. 9, comma 1 del citato decreto è stata disposta l'abrogazione delle tariffe professionali.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che la predetta normativa è stata oggetto di un ulteriore recente intervento normativo, ad opera del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, tuttora in fase di conversione, e che l'attuale quadro normativo non risulta ancora pienamente definito. A tale proposito si osserva che, per esempio, non risultano ancora adottati i decreti ministeriali previsti dal comma 2 dell'art. 9 del suddetto decreto n. 1 del 2012, volti a stabilire i parametri utili per determinare il compenso del professionista "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale" ovvero ad individuare i parametri utili "ai fini della determinazione dei corrispettivi



da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

L'art. 9, comma 3 del citato decreto n. 1 del 2012 prevede, altresì, che "le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

In tale contesto, il Presidente osserva che il quadro normativo sopra delineato, tuttora in evoluzione, suggerirebbe di sospendere l'attuazione dell'indirizzo disposto dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, relativamente alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione.

Tale soluzione prudentiale è, altresì, suggerita dalla considerazione che i richiamati obiettivi di riduzione dei costi e di contenimento della spesa pubblica possono essere effettivamente conseguiti solo ove si proceda contestualmente, oltre che alla definizione dei compensi sulla base dei minimi tariffari, anche all'adeguamento di enti e società alla direttiva concernente la composizione monocratica degli organi di controllo. Tale adeguamento, tuttavia, può avvenire per le società partecipate solo in fase di rinnovo dell'organo e, ove occorra, previa modifica del relativo statuto, ovvero, in relazione agli enti riconducibili alla legge regionale n. 20 del 1995, previa modifica dell'art. 11 della predetta legge, in quanto tale norma prevede che "Ove non diversamente disposto, i collegi dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti sono composti da tre membri ...".

La proposta relativa alla sospensione dell'attuazione del citato indirizzo, oltre che fondarsi sull'esigenza di evitare possibili effetti distorsivi rispetto agli invocati obiettivi di contenimento della spesa pubblica, risulta inoltre motivata anche dalla necessità di operare una specifica ricognizione in ordine all'impatto finanziario che l'applicazione del tariffario professionale per la determinazione dei compensi in argomento produrrebbe sui bilanci degli enti e degli organismi in parola.

Al fine di fornire alla Giunta regionale tutti gli elementi di valutazione necessari appare, altresì, opportuno procedere ad uno specifico approfondimento giuridico in ordine alla applicabilità del predetto indirizzo anche ai collegi sindacali e agli organi di controllo in composizione monocratica già nominati alla data di adozione della deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, ovvero se il medesimo indirizzo possa essere applicato solo a quelli nominati a seguito della adozione della richiamata deliberazione.



Tali approfondimenti appaiono, infatti, necessari alla luce di quanto stabilito, seppure in materia societaria, dall'art. 2402 cod. civ., a tenore del quale "la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci delle società, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio" e a quanto affermato dalla giurisprudenza in ordine alla predetta disposizione, ovvero che "il citato art. 2402 cod. civ., proprio attraverso la regola dell'onerosità della carica nonché la previsione della predeterminazione e dell'invariabilità del compenso, è espressione della volontà del legislatore di munire l'attività dei sindaci di particolari presidi d'indipendenza" (Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2008, n. 14640).

Quanto sopra premesso, il Presidente, in attesa che il quadro normativo derivante dalla recente abrogazione delle tariffe professionali sia compiutamente definito dal legislatore statale, e nelle more dello svolgimento degli approfondimenti relativi all'applicazione dell'indirizzo in parola sui bilanci degli enti regionali e delle società partecipate, propone:

- di sospendere l'attuazione dell'indirizzo disposto dalla giunta regionale con la deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, relativamente alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione;
- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza, con la collaborazione degli Assessorati e degli Enti regionali interessati, di procedere alla ricognizione in ordine all'impatto finanziario che l'applicazione del tariffario professionale per la determinazione dei compensi in argomento, seppure dei minimi, produrrebbe sui bilanci degli enti e degli organismi in parola, anche con riferimento all'eventuale applicazione immediata del predetto indirizzo agli organi già nominati;
- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di effettuare gli approfondimenti necessari in ordine all'applicabilità del predetto indirizzo agli organi già nominati e attualmente in carica;
- di disporre che, con riferimento agli organi che nel frattempo saranno nominati e per i quali sia disposto il riferimento alle abrogate tariffe professionali minime dell'ordine, alla luce delle dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica, tale riferimento vada temperato con l'imposizione di un tetto massimo ai compensi liquidabili, determinato come segue:
 - a) componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 – importo massimo euro 30.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;



- b) componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 – importo massimo euro 24.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
 - c) componenti dei collegi sindacali o sindaci delle società partecipate e/o controllate dalla Regione con patrimonio netto uguale o superiore a euro 100.000 – importo massimo euro 30.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
 - d) componenti dei collegi sindacali o sindaci delle società partecipate e/o controllate dalla Regione con patrimonio netto inferiore a euro 100.000 – importo massimo euro 24.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
- di disporre che, alla luce delle dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica, l'eventuale riferimento alle abrogate tariffe professionali minime dell'ordine, già operato in sede di procedimento di nomina degli organi in parola, sia interpretato in maniera restrittiva, improntando ai principi di massimo risparmio il riconoscimento dei costi attinenti l'espletamento dell'incarico.

Gli Assessorati regionali competenti per materia comunicheranno agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione, integrativo di quanto disposto con la precedente deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, e ne verificheranno l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di sospendere l'attuazione dell'indirizzo disposto dalla giunta regionale con la deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, relativamente alla determinazione dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di controllo degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione;
- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza, con la collaborazione degli Assessorati e degli Enti regionali interessati, di procedere alla ricognizione in ordine all'impatto finanziario che l'applicazione del tariffario professionale per la determinazione dei compensi in argomento, seppure dei minimi, produrrebbe sui bilanci degli enti e degli organismi in parola, anche con riferimento all'eventuale applicazione immediata del predetto indirizzo agli organi già nominati;



- di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di effettuare gli approfondimenti necessari in ordine all'applicabilità del predetto indirizzo agli organi già nominati e attualmente in carica;
- di disporre che, con riferimento agli organi che nel frattempo saranno nominati e per i quali sia disposto il riferimento alle abrogate tariffe professionali minime dell'ordine, alla luce delle dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica, tale riferimento vada temperato con l'imposizione di un tetto massimo ai compensi liquidabili, determinato come segue:
 - a) componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 – importo massimo euro 30.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
 - b) componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 – importo massimo euro 24.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
 - c) componenti dei collegi sindacali o sindaci delle società partecipate e/o controllate dalla Regione con patrimonio netto uguale o superiore a euro 100.000 – importo massimo euro 30.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
 - d) componenti dei collegi sindacali o sindaci delle società partecipate e/o controllate dalla Regione con patrimonio netto inferiore a euro 100.000 – importo massimo euro 24.000, maggiorato del 20 per cento per i presidenti;
- di disporre che, alla luce delle dichiarate finalità di contenimento della spesa pubblica, l'eventuale riferimento alle abrogate tariffe professionali minime dell'ordine, già operato in sede di procedimento di nomina degli organi in parola, sia interpretato in maniera restrittiva, improntando ai principi di massimo risparmio il riconoscimento dei costi attinenti l'espletamento dell'incarico;
- di disporre che gli Assessorati regionali competenti per materia comunichino agli organismi vigilati e/o controllati l'atto di indirizzo di cui alla presente deliberazione, integrativo di quanto disposto con la precedente deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, e ne verifichino l'attuazione, sulla base delle prerogative ai medesimi attribuite dalla legge e con le modalità dalla stessa previste.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci